

COMUNE DI PONZA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 Del 28.06.2024	Oggetto: Approvazione statuto e schema di convenzione "Consorzio Intercomunale Dei Servizi Sociali Sud Pontino-LT/5" (COISES).
---------------------------------------	---

L'anno duemila ventiquattro il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 15:00, nella solita sala delle riunioni, previo espletamento delle formalità prescritte dalla vigente L. n. 267 del 18 agosto 2000, è stato convocato questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria.

Risultano presenti alla discussione e votazione della deliberazione in oggetto:

COMPONENTI DEL CONSIGLIO		PRESENTI	
		Si	No
Sindaco	Ambrosino Francesco	X	
Consiglieri	Mazzella Giuseppe	X	
	Sandolo Maria Claudia	X	
	Feola Giuseppe	X	
	Avellino Silverio	X	
	Scarogni Umberto		X
	Aversano Giuseppina	X	
	De Luca Mariano	X	
	De Martino Silverio	X	
	Porzio Pompeo	X	
	Pilato Anna	X	
	Aversano Michele		X
	Vitiello Lucia Anna	X	
	Totale Presenti		11

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

- Il Sindaco dopo aver introdotto l'ultimo punto 6 dell'ordine del giorno passa la parola al Consigliere Sandolo la quale dichiara che finalmente a distanza di 10 anni il prossimo 18 settembre verrà costituito il Consorzio per la gestione dei Servizi del Distretto LT5.
- Non si registrano ulteriori interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'articolo 8, comma 1 che prevede che le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali;

Vista la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";

Visti gli articoli 4, 5 e 6 della succitata legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, concernenti gli obiettivi e i principi perseguiti dal sistema integrato e l'accesso allo stesso;

Atteso che, in coerenza con le indicazioni contenute nella legge 8 novembre 2000, n. 328, gli obiettivi della programmazione regionale in campo socio-assistenziale tendono a promuovere:

- la realizzazione di forme associative tra i comuni a livello distrettuale per la programmazione degli interventi;
- l'integrazione tra gli interventi socioassistenziali e socio-sanitari;
- la creazione di un sistema a rete dei servizi;
- la qualificazione degli interventi e dei servizi che devono rispondere in modo adeguato alle esigenze dei cittadini;
- la ricomposizione dei finanziamenti all'interno dei distretti socio-sanitari, allo scopo di ottimizzare la spesa;

Visto in particolare l'art. 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11, che ha individuato il distretto socio-sanitario quale ambito territoriale ottimale all'interno del quale i comuni esercitano in forma associata, utilizzando le forme associative di cui al titolo II, capo V, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che:

- i comuni di Formia, Gaeta, Minturno, Itri, SS. Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene intendono costituire un Consorzio per la gestione di servizi socio assistenziali, socio sanitari integrati e - più in generale - per la gestione di servizi alla persona a prevalente carattere sociale e che prevedono che tale Consorzio proceda a regolare i rapporti con i singoli comuni partecipanti;
- la volontà di costituire il suddetto Consorzio si fonda sulla scelta di attuare una gestione di ambito ai sensi della L. 328/2000 e della L.R. n. 11/2016 nonché di sviluppare una gestione associata di tutti i servizi che le amministrazioni costituenti riterranno nel tempo affidare al costituendo Consorzio;
- l'iniziativa di costituire il Consorzio per i servizi sociali si colloca nel più ampio contesto degli strumenti d'azione dell'Ente Locale, per come sono definiti dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e succ. mod. ed integrazioni (d'ora in avanti indicato come T.U.E.L.);

Atteso che la Regione Lazio, come ribadito nelle deliberazioni della Giunta Regionale n. 660/2017 e 934/2017, al fine di assicurare l'unitarietà della gestione associata ed il potenziamento dell'Ufficio di piano, esprime la sua preferenza per la costituzione di soggetti aventi personalità giuridica, quali i consorzi ai sensi dell'art.31 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovviamente, sempre nel rispetto della autonomia degli enti locali nella individuazione delle forme di gestione previste dall'Ordinamento degli Enti Locali;

Dato atto che la Regione Lazio, ha più volte invitato i Distretti a valutare, e per ultimo con comunicazione prot. n. 662572 del 16.06.2023 inviata ai comuni capofila, l'opportunità di coinvolgere i Comuni di ambito per la costituzione di un Consorzio per la gestione dei servizi sociali ai sensi dell'art. 31 del T.U.E.L.;

Visto l'art. 31 del Decreto Legislativo n. 267/2000 disciplinante i consorzi che dispone:

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili.
2. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

3. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.
4. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali 120 del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
5. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
6. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
7. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
8. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali;
9. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

Preso atto che la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), dispone all'art. 1 comma 456 che in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa;

Considerato che:

- il Consorzio è percepito quale strumento di ottimizzazione dell'efficienza – nella produzione dei servizi quale idoneo mezzo per lo sviluppo ed il potenziamento del "Welfare Locale" e l'elaborazione di risposte innovative ai bisogni emergenti e all'articolazione delle domande che la società esprime;
- dopo lungo confronto, la Conferenza dei Sindaci, nell'affrontare la questione della forma associata dei Distretti Socio-sanitari, ha definitivamente stabilito di adottare per il Distretto LT/5 il modello del consorzio di servizi, ai sensi dell'articolo 31 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, ritenendolo più idoneo a una razionale gestione dei servizi e degli adempimenti, specie quelli inerenti gli aspetti economico-finanziari derivanti dagli obiettivi di controllo e ripartizione della spesa pubblica imposti ai Comuni;
- la Conferenza dei Sindaci ha approvato nella versione definitiva, seduta n. 8 del 6.12.2023, rispettivamente lo schema di Convenzione e lo schema di Statuto del "Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Sud Pontino - LT/5 (COISES)";
- i Comuni del Distretto Socio-Sanitario LT/5 sono tenuti ad approvare nei propri consigli comunali la Convenzione e lo Statuto di cui sopra;

Dato atto che, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 792 del 11 dicembre 2018, i Comuni rientranti nel Distretto Socio Assistenziale LT/5, sulla base della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, conferiscono annualmente al distretto una partecipazione finanziaria, fissata da ultimo nella misura minima di € 1,80 ad abitante;

Preso atto che il Comitato istituzionale del Distretto Socio – Sanitario LT/5 nella seduta del 23 aprile 2024 ha determinato di destinare le quote di partecipazione finanziaria dei Comuni nella disponibilità del Distretto Socio Assistenziale LT/5 al fondo di dotazione del costituendo Consorzio, secondo le modalità che saranno definite in sede di rogito notarile;

Dato atto che i comuni che non aderiranno al Consorzio non saranno destinatari dei servizi sociali programmati e gestiti dallo stesso e saranno quindi tenuti a garantire i servizi socio assistenziali con proprie risorse;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs 267/2000;

Ritenuto opportuno approvare lo Statuto del "Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Sud Pontino - LT/5 (COISES)", e lo schema di Convenzione allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale; con votazione resa nelle modalità di legge Presenti n. 11- Votanti n. 11 - Favorevoli n. 11 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 0,

DELIBERA

le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 1) Di costituire, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 267/2000, e per le motivazioni riportate in premessa, il "Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Sud Pontino - LT/5 (COISES)";
- 2) Di approvare lo Statuto del "Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Sud Pontino - LT/5 (COISES)", in allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di approvare la Convenzione per la costituzione del Consorzio, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 4) Di trasmettere successivamente copia della presente deliberazione all'Ufficio di Piano del Distretto Socio sanitario LT/5 del Comune di GAETA, quale comune Capofila;
- 5) Di autorizzare il Sindaco, o un suo delegato, alla sottoscrizione della Convenzione del "Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Sud Pontino - LT/5 (COISES)";
- 6) Di dare atto che le spese per la costituzione del "Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Sud Pontino - LT/5 (COISES)" saranno poste a carico delle risorse derivanti dalle quote di partecipazione finanziaria dei Comuni nella disponibilità del Distretto Socio Assistenziale LT/5, destinate al fondo di dotazione del costituendo Consorzio, secondo le modalità che saranno definite in sede di rogito notarile;

INDI

Con votazione resa nei modi di legge Presenti n. 11- Votanti n. 11 - Favorevoli n. 11 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 0,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.



CONSORZIO INTERCOMUNALE
dei **SERVIZI SOCIALI**
“Sud-pontino - LT/5”

S T A T U T O

COMUNE DI PONZA
Protocollo Partenza N. 10588/2024 del 08-07-2024
Doc. Principale - Class. 2.3 - Copia Documento

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione - Denominazione – Sede - Durata	pag. 3
Art. 2 Obiettivi	pag. 4
Art. 3 Servizi	pag. 4
Art. 4 Quote di Partecipazione	pag. 5
Art. 5 Partecipazione degli Enti Consorziati	pag. 5

TITOLO II - ORGANI ED ORGANIZZAZIONE

Art. 6 Organi consortili	pag. 6
Art. 7 Assemblea Consortile	pag. 6
Art. 8 Funzionamento dell'Assemblea	pag. 7
Art. 9 Attribuzioni dell'Assemblea	pag. 8
Art. 10 Presidente dell'Assemblea	pag. 10
Art. 11 Consiglio di Amministrazione - elezione	pag. 10
Art. 12 Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione	pag. 11
Art. 13 Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione	pag. 11
Art. 14 Presidente del Consiglio d'Amministrazione Vice Presidente	pag. 12

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA GESTIONALE

Art. 15 Principi e Criteri Generali	pag. 13
Art. 16 Ordinamento degli Uffici	pag. 13
Art. 17 Regolamento di Organizzazione	pag. 14
Art. 18 Ufficio di Piano	pag. 14
Art. 19 Direttore – Attribuzioni	pag. 14
Art. 20 Revisore unico	pag. 16

TITOLO IV - CONTABILITÀ' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 21 Contabilità e Bilancio	pag. 17
Art. 22 Principi generali	pag. 17



COISES

CONSORZIO INTERCOMUNALE
dei SERVIZI SOCIALI

SUD PONTINO - LT5

Art. 23 Informazione	pag. 17
Art. 24 Patrimonio	pag. 17
Art. 25 Entrate	pag. 18
Art. 26 Trasferimenti e quote di partecipazione degli Enti Consorziati	pag. 18
Art. 27 Servizio di tesoreria	pag. 18
TITOLO V - RESPONSABILITÀ' E CONTROLLI	
Art. 28 Responsabilità	pag. 19
Art. 29 Disposizioni di inconfiribilità/incompatibilità D. Lgs n.39/2013	pag. 19
Art. 30 Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni	pag. 19
Art. 31 Recesso	pag. 19
Art. 32 Scioglimento	pag. 20
Art. 33 Controversie tra gli Enti consorziati	pag. 20
Art. 34 Modifiche statutarie	pag. 20
Art. 35 Disposizioni transitorie	pag. 21
Art. 36 Disposizioni finali	pag. 21

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

1. I Comuni di Formia, Gaeta, Minturno, Itri, SS. Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene, facenti parte dell'ambito territoriale Formia-Gaeta, si costituiscono in Consorzio intercomunale ai sensi degli art. 31 e 114 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e sue modifiche ed integrazioni per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari dell'ambito territoriale del Distretto "LT/5" Formia Gaeta.
2. Il suddetto Consorzio intercomunale viene denominato CO.I.SE.S. – Consorzio intercomunale dei Servizi sociali – Sud pontino – LT5.
3. Il Consorzio è ente strumentale dei Comuni, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e patrimoniale. Il Consorzio prende le connotazioni giuridiche attribuite dalla Legge o dai regolamenti locali per le finalità ad esso attribuite.
4. La partecipazione al Consorzio comporta l'automatico affidamento alla gestione consortile dei servizi intercomunali previsti dalla Legge Regionale n. 11/2016 e ss.mm.ii., dal Piano Socio Assistenziale della Regione Lazio, nonché di altri o ulteriori servizi che la Legge o i regolamenti attribuiscono alla gestione associata intercomunale. È fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente locale consorziato in merito al conferimento di ulteriori servizi alla persona al medesimo Consorzio.
5. Al Consorzio può essere ammessa la partecipazione anche dopo la sua costituzione ed in osservanza delle norme di legge, di soggetti pubblici che abbiano interesse alla gestione coordinata dei servizi oggetto del Consorzio, secondo le modalità disciplinate dallo Statuto.
6. L'adesione al Consorzio da parte di Comuni tenuti all'obbligo di esercizio associato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis del decreto legge 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012, costituisce adempimento per gli stessi.
7. La sede legale del Consorzio è presso il Comune di FORMIA. Tale sede può essere variata con idonea deliberazione dell'assemblea dei soci. Possono essere istituite con deliberazione della medesima assemblea dei soci una o più sedi operative nel territorio di competenza del Consorzio.

8. 4. Il Consorzio ha la durata di 20 (venti) anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto. È facoltà degli Enti consorziati rinnovare la durata per il tempo e le condizioni stabiliti con atto deliberativo dei rispettivi organi competenti. Al termine, il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 10 del presente atto. Il rinnovo è efficace a condizione che sia espressa da tutti gli Enti consorziati la volontà mediante atti deliberativi, adottati almeno sei mesi prima della scadenza della durata di cui innanzi.

Art. 2

Obiettivi

La costituzione del Consorzio è finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona e alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Sviluppare e consolidare la cultura dei servizi socio- assistenziali, socio-sanitari nel territorio di competenza, come risultato della politica dei Comuni e dare chiarezza e identità alle funzioni sociali di cui sono titolari, con particolare riferimento agli atti programmatori previsti dalla Legge 328/00, dalla Legge Regionale n. 11/2016, dal Piano Socio Assistenziale della Regione Lazio e dal Piano di Zona.
- Definire e realizzare un modello di welfare complessivo ed integrato, che comprenda strategie ed azioni;
- Favorire la formazione di un sistema integrato locale di servizi alla persona, fondato su interventi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali della solidarietà;
- Garantire una efficiente ed efficace risposta ai molteplici bisogni delle comunità locali attraverso servizi del welfare di accesso, servizi domiciliari, servizi e interventi di sostegno alla famiglia e ai minori, l'accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali di minori, anziani, disabili e persone in situazione di fragilità, interventi di sostegno economico, di contrasto alla povertà e di inclusione sociale;
- Qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva dei diversi attori sociali, pubblici e privati del territorio;

- Realizzare iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate allo sviluppo dei servizi;
- Promuovere il complessivo sviluppo locale del territorio, assicurando standard minimi di welfare a tutti coloro che vi risiedono, con peculiare attenzione alle categorie fragili o svantaggiate.
- Realizzare ogni iniziativa/attività tesa al perseguimento degli obiettivi e degli scopi statutari del Consorzio, ivi compresi servizi complementari, di promozione, di sensibilizzazione, di innovazione, sperimentazione, ricerca, sviluppo e integrazione.

Art. 3

Servizi

1. Il Consorzio gestisce in forma unitaria, esclusiva ed organica, la funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle prestazioni (interventi e servizi) definite nel Piano Sociale di Zona o da altri strumenti pianificatori regionali e/o nazionali.
2. Il Consorzio può assumere, in ragione di apposita deliberazione dell'Assemblea, la gestione di servizi ulteriori, riconducibili al sistema integrato locale di welfare, secondo la normativa vigente, su proposte di uno o più Comuni che lo costituiscono.
3. Il Consorzio può inoltre gestire, anche in proprio, servizi e svolgere attività di consulenza, nell'ambito dei sistemi integrati locali di welfare, per gli Enti pubblici, rientranti e non rientranti nel medesimo, che ne facciano richiesta, previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari.
4. I programmi, piani e progetti di interventi che il consorzio intende attuare con spese a carico degli Enti consorziati, da ripartire in base a quanto approvato dall'assemblea all'unanimità, devono essere preventivamente e formalmente approvati dagli Enti consorziati con assunzione a carico del proprio Bilancio della rispettiva quota di spesa.

Art. 4

Quote di Partecipazione

1. Ciascuno degli Enti consorziati partecipa al Consorzio attraverso quote di partecipazione riportate

al valore 100. I dati per la definizione delle quote di partecipazione vengono aggiornate ogni quinquennio in base all'aggiornamento della popolazione residente.

2. In relazione alle suddette quote è esercitato da ciascuno degli Enti consorziati il diritto di voto nell'Assemblea del Consorzio.

3. Ogni Ente consorziato è rappresentato in seno all'Assemblea consortile da un solo membro, portatore di voto singolo/plurimo, in ragione della quota di partecipazione al Consorzio.

4. Eventuali modifiche ai criteri di determinazione delle quote di ciascun Ente, comportando modifiche sostanziali al presente atto e pertanto devono essere preventivamente approvate da ciascun Ente consorziato.

I Comuni aderenti sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal loro Sindaco, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente locale. Il Sindaco ha facoltà di delegare alla partecipazione nell'Assemblea consortile, anche permanentemente, un proprio delegato.

A ciascun Comune è assegnato un voto espresso in centesimi, così determinato:

il 50% in base agli abitanti residenti (*in fase di prima attuazione si fa riferimento all'ultimo censimento ufficiale, successivamente si aggiornerà ogni quinquennio la popolazione residente per tutti i Comuni consorziati sempre sulla base dell'ultimo censimento ufficiale*);

il 50% in parti uguali per ogni singolo comune.

Art. 5

Partecipazione degli Enti Consorziati

1. La partecipazione degli Enti consorziati si attua attraverso l'approvazione degli atti fondamentali, l'espressione degli indirizzi, di pareri preventivi, l'informazione, la collaborazione e la condivisione.

2. Gli atti dell'assemblea su cui è richiesta la preventiva approvazione degli Enti consorziati sono i seguenti:

- Modifiche statutarie, ad esclusione di quelle che derivino da modificazioni normative obbligatorie o che non incidano in maniera sostanziale sulla natura del Consorzio o sui rapporti con gli Enti consorziati;

- Modifiche dei criteri di determinazione delle quote partecipative;

3. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviati agli Enti consorziati, tenuti ad esprimersi

entro giorni trenta (30) dalla data di ricevimento, in caso di mancata espressione del parere, l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.

4. L'informazione si attua attraverso la trasmissione agli Enti consorziati di tutti gli atti dell'Assemblea e degli atti del Consiglio di Amministrazione.

5. La trasmissione di tali atti è effettuata a seguito della loro adozione, e contestualmente alla pubblicazione all'Albo del Consorzio.

6. Tale comunicazione non sospende l'efficacia e l'esecutività degli atti.

TITOLO II

ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Art. 6 – Organi Consortili

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente dell'Assemblea dei Soci;
- e) il Direttore;
- f) il Revisore dei Conti.

Art. 7

Assemblea Consortile

1. L'assemblea è l'organo istituzionale del consorzio, diretta espressione degli enti esponenti delle comunità locali, nel cui seno gli enti ausiliati mediano e sintetizzano gli interessi associati economici, sociali e politici rappresentati.

2. L'assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del consorzio per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.

3. L'assemblea è composta dai Sindaci dei comuni aderenti al Consorzio o da propri delegati come

previsto dall'art.4. Il Sindaco può delegare la rappresentanza nell'assemblea ad un assessore, un consigliere comunale o altra persona esterna. La delega, o eventuale revoca della stessa, devono avvenire per iscritto ed essere comunicate al presidente dell'assemblea.

4. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti l'assemblea sono regolate dalla legge.
5. Ciascun ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione.
6. All'Assemblea possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti o i referenti di altri Enti o istituzioni la cui attività è attinente al sistema integrato dei servizi sociali.
7. I componenti dell'Assemblea Consortile non possono percepire alcuna indennità e/o gettone di presenza.

Art. 8

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai componenti dell'assemblea almeno 5 giorni prima della data di convocazione. La convocazione è fatta tramite avviso scritto recapitato a mezzo posta elettronica certificata ai singoli componenti, all'indirizzo PEC istituzionale dell'Ente di appartenenza.
3. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto e di quant'altro previsto dalla normativa vigente.
4. L'assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno uno dei componenti, o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 2 sono ridotti a 3 giorni.
5. L'assemblea si riunisce in via d'urgenza su convocazione del Presidente. In tal caso l'avviso dovrà pervenire, sempre a mezzo PEC, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
6. La prima seduta è convocata, entro dieci giorni dalla costituzione, dal presidente pro-tempore ed è presieduta dallo stesso.
7. Nella prima seduta l'Assemblea, dopo la verifica della regolarità della propria costituzione, elegge il suo Presidente e il Vice-Presidente fra i rappresentanti degli Enti consorziati. Oltremodo nella prima seduta utile si provvede alla elezione del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e del vice

presidente.

8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Enti consorziati che rappresentino almeno il 60% delle quote di partecipazione ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti.

9. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno un terzo degli Enti consorziati purché rappresentino almeno il 50% delle quote consortili ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti.

10. Sia in prima che in seconda convocazione sono fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.

11. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, delle quote e dei componenti, sia andata deserta la seduta di prima convocazione l'assemblea può deliberare in seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti all'adunanza di prima convocazione. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione. In caso contrario ai componenti non intervenuti nella seduta di prima convocazione deve essere data comunicazione della seconda convocazione.

12. Ciascun componente dispone di un voto plurimo rapportato alle rispettive quote di partecipazione. Gli astenuti sono considerati presenti ai fini del numero legale ma non si computano ai fini della maggioranza deliberativa.

13. Le deliberazioni sono approvate a scrutinio palese per alzata di mano, fuorché le deliberazioni riguardanti fatti e circostanze per cui la legge ed i regolamenti prescrivono o possono prevedere lo scrutinio segreto.

14. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone che richiedono la tutela del diritto alla riservatezza e nei casi previsti dalla Legge.

15. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Consorzio. Altresì partecipa all'assemblea dei soci il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

16. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che è sottoscritto congiuntamente dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea.

17. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'assemblea si applicano le norme dettate da apposito regolamento che deve essere approvato dalla medesima

assemblea.

Art. 9

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'assemblea determina gli indirizzi generali del consorzio ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei comuni aderenti ed ai fini statutari.

2. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto, ha competenza sui seguenti atti:

- elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea, fra i suoi componenti;
- nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- nomina del Revisore dei Conti;
- modifiche della Convenzione e dello Statuto;
- ammissione di altri enti al Consorzio e variazione delle quote di partecipazione, anche in seguito a recesso;
- scioglimento del Consorzio;
- definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ovvero la loro nomina qualora essa sia riservata per legge alla competenza dell'Assemblea consortile;
- esercizio delle funzioni che la legge assegna per competenza al Consiglio comunale, quando esse sono riferite al consorzio;

3. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- Gli atti di programmazione generale o settoriale che impegnano il bilancio consortile, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il conto consuntivo;
- Gli atti dispositivi relativi al patrimonio consortile, l'accensione di prestiti ed investimenti pluriennali, non previsti in atti fondamentali, le acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- La disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, con esclusione delle relative aliquote o delle specifiche determinazioni;
- Le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, escluse quelle concernenti atti di ordinaria

amministrazione;

- L'approvazione dei criteri generali in ordine all'organizzazione degli uffici e servizi;
- L'approvazione dei regolamenti previsti dalla legge, con esclusione dei regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi e di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione, a pena di decadenza, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi.

5. Ogni altro atto riservato o disciplinato dalla Legge.

Inoltre:

- i. stabilisce gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione locale del sistema integrato dei servizi sociali;
- ii. individua le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Ufficio di Piano;
- iii. adotta strumenti regolamentari utili alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari nel distretto e in particolare:
 - 1) il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano;
 - 2) il regolamento di contabilità della gestione delle risorse finanziarie relative ai servizi distrettuali;
 - 3) il regolamento per l'accesso ai servizi sociali distrettuali e per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti.
- iv. delibera in merito a ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i soggetti convenzionati.
- v. esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della convenzione e per la promozione di particolari iniziative, definendo il budget necessario per l'attuazione dei servizi del Piano Sociale di Zona e individuando entità e criteri della compartecipazione da parte dei soggetti convenzionati.

Viene rimessa altresì alla competenza dell'Assemblea Consortile, quale Organismo rappresentativo di tutti i Comuni aderenti, l'approvazione degli atti fondamentali di programmazione senza necessità di preventiva formale approvazione da parte dei Consigli comunali degli stessi Enti aderenti.

Art. 10

Il Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea è eletto a maggioranza assoluta fra i rappresentanti degli Enti Locali consorziati ed è uno dei membri dell'Assemblea.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere revocato su mozione di sfiducia motivata.

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a. convoca e presiede l'Assemblea e formula l'ordine del giorno sentito il Presidente del CdA;
- b. sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- c. facilita l'interlocuzione tra gli Enti soci ed il CdA;
- d. promuove la funzione consortile presso il territorio e nei confronti degli stakeholders;
- e. adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Assemblea.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente ed il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti dal rappresentante legale dell'Ente consorziato che rappresenta la maggiore quota di partecipazione al Consorzio.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione - Elezione

1. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) del Consorzio è l'organo di amministrazione e di controllo dell'attività dell'Ente, eletto dall'assemblea consortile fuori dal proprio seno.
2. Il consiglio di amministrazione si compone di numero 7 (sette) consiglieri, compreso il Presidente.
3. I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale, tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni impegnate presso aziende e/o istituzioni pubbliche, private, nell'associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti e comunque possedere tutti gli altri requisiti di Legge.
4. I consiglieri debbono essere in possesso, per la durata del mandato pari a 5 anni, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti

tanto ai consiglieri comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali.

5. Il CdA è eletto a maggioranza dall'Assemblea dei soci convocata e riunita in seduta ordinaria. Ai componenti del CdA si applicano le norme per la parità di genere.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I Consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso. I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

7. La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene solo per giusta causa, ossia per comportamenti contrari agli obblighi statutari o ai doveri di fedeltà, diligenza e correttezza.

8. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso Presidente e Vice Presidente, non possono percepire alcuna indennità e/o gettone di presenza fatta eccezione per il rimborso spese di viaggio e similari regolarmente rendicontate.

Art. 12

Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

L'attività del Consiglio d'Amministrazione è collegiale.

1. Il consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore, ha competenza esclusiva ad adottare gli atti fondamentali: bilancio preventivo, relative variazioni, rendiconto e programmi socio-assistenziali, per sottoporli all'approvazione dell'assemblea.

2. Al consiglio d'amministrazione compete altresì:

a) approvare i programmi esecutivi, regolamenti di gestione, i progetti, il piano esecutivo gestionale e compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti ad altri organi;

b) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali;

c) presentare all'assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;

d) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;

e) adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;

- f) approvare le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe;
- g) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'assemblea;
- h) conferisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 110 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 nonché dallo Statuto e dalle norme regolamentari. Nomina gli organi di vertice del Consorzio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi nel caso in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o loro parenti o affini entro il 4° grado.
4. Apposito regolamento determina le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Comunque il CdA è convocato con comunicazione trasmessa a mezzo PEC, ovvero attraverso altri canali/tecnologie preventivamente deliberate e regolamentate.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per particolari materie o oggetti, dirigenti, funzionari del Consorzio, esperti anche estranei al Consorzio stesso. Alle sedute di CdA partecipa il Direttore del Consorzio.
6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
7. Alle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge in ordine all'istruttoria, ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione e pubblicità ed al controllo. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

8. Su base annua il Consiglio di Amministrazione è tenuto a svolgere una relazione sulla attività del Consorzio ed a trasmetterla al Consiglio comunale dei Comuni consorziati.
9. I Consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del CdA.

Art. 14

Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante del Consorzio.

Il Presidente rappresenta il Consorzio, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, resiste in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e costituisce il raccordo fra Assemblea ed il Consiglio d'Amministrazione.

Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento degli uffici.

Presiede il Consiglio di Amministrazione, ne promuove e coordina l'attività e sottoscrive le deliberazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assiste alle sedute dell'Assemblea, con diritto di intervento.

Spetta inoltre al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione e stabilire l'ordine del giorno;
- firmare gli atti e la corrispondenza del Consiglio d'Amministrazione;
- sottoscrivere il contratto individuale di lavoro del Direttore;
- provvedere, quando previsto, alla trasmissione all'Assemblea degli atti del Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- firmare, unitamente al segretario del Consorzio i verbali di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione;
- assumere, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale

scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza;

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione può affidare a ciascun Consigliere, su delega, l'incarico di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia all'Assemblea.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA GESTIONALE

Art.15

Principi e Criteri Generali

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti, nonché dal Direttore del Consorzio. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione; la tecnostruttura è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.
3. Il Consorzio favorisce lo sviluppo di una cultura aziendale atta a rendere prioritaria e costante la formazione del personale, ad adottare e diffondere nell'attività dell'ente indici di efficienza e di controllo della produttività.

ART 16

Ordinamento degli Uffici

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, recluta il personale necessario allo svolgimento dei servizi e all'attuazione della propria programmazione.

2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal contratto collettivo stipulato per il personale degli enti locali.

3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio si avvale delle figure professionali individuate sia tra il personale degli Enti consorziati, mediante l'istituto della convenzione o del comando o di altro istituto giuridico, sia attraverso il reclutamento dall'esterno nel rispetto delle procedure previste per legge.

Art. 17

Regolamento di Organizzazione

1. Il Consorzio dispone di un Regolamento di Organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che descrive il funzionamento e definisce le modalità tecnico-amministrative e di gestione dei servizi consortili.

2. Lo stato giuridico ed economico del personale del Consorzio è regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di personale degli enti locali. La dotazione organica annessa al Regolamento tiene conto delle unità e relative professionalità necessarie al funzionamento del Consorzio e dell'Ufficio di Piano, assicurando, specificatamente, la presenza di unità per le funzioni di programmazione e progettazione, di gestione tecnica ed amministrativa, e di quelle contabili e finanziarie.

3. Il Regolamento di Organizzazione contiene, altresì, la disciplina delle collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, cui è possibile far ricorso per obiettivi determinati e con contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo.

Art. 18

Ufficio di Piano

1. All'interno della dotazione organica del Consorzio è prevista la costituzione dell'Ufficio di Piano, che è una struttura tecnico-amministrativa ed operativa deputata alla programmazione sociale e alla realizzazione dei servizi socioassistenziali e sociosanitari sul territorio dell'Ambito, di cui ne assume la responsabilità il Direttore del Consorzio.

2. L'Ufficio di Piano presidia con personale dedicato le funzioni di Programmazione, di Gestione amministrativa e di Gestione contabile, dettagliate nell'apposito Regolamento di organizzazione.

Art. 19

Direttore – Attribuzioni

1. Il direttore (o direttore generale) è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale per il raggiungimento dei risultati, l'attività di gestione tecnico/amministrativo/burocratica per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del consorzio.
2. Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina e di revoca del direttore. L'atto di nomina stabilisce il trattamento economico da riconoscere, con riferimento ai valori spettanti alla qualifica dirigenziale degli Enti Locali.
3. Il direttore generale svolge tutte le attività, che non siano espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, funzionali alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del consorzio. Adotta tutti gli atti che impegnano il consorzio verso l'esterno e dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
4. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
 - b) elabora, avvalendosi dell'apporto del servizio sociale professionale, la proposta di Piano Sociale di Zona;
 - c) stipula i contratti di appalto di lavori, di fornitura di beni e servizi e di lavoro;
 - d) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi del Consorzio;
 - e) firma gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento in mancanza del Responsabile del servizio finanziario;
 - f) gestisce le relazioni sindacali;
 - g) esercita ogni altra funzione attribuitagli da specifiche deleghe approvate dal Consiglio d'Amministrazione;
 - h) assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge alle figure dirigenziali, ivi compresa la

rappresentanza del Consorzio nelle sedi tecniche ed operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;

i) istruisce e sottopone al consiglio di amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, la proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale ed il rendiconto;

j) interviene, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione;

k) ha la sovrintendenza ed il coordinamento del personale del consorzio;

l) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento al consiglio di amministrazione;

m) attribuisce gli incarichi professionali e di consulenza, ~~da~~ inclusi quelli previsti dall'art. 109 e 110, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, necessari per l'espletamento dei compiti gestionali;

n) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente dell'assemblea o del presidente del consorzio;

o) assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge alla figura di dirigente e direttore generale.

p) Assume il ruolo di datore di lavoro ed ogni competenza e responsabilità;

q) assume ogni provvedimento gestionale ed ogni competenza e responsabilità;

5. Il Direttore del Consorzio risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

6. Gli atti del Direttore del Consorzio sono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

Art. 20

Revisore Unico

1. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente è esercitata da un revisore che verrà nominato secondo quanto deliberato dall'assemblea nel rispetto della normativa vigente.

2. L'attività del revisore è disciplinata dalla legge e da apposito regolamento.

3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità oltre quelle previste dalla norma, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Saranno altresì disciplinate con il regolamento, le modalità di nomina, revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le

norme del codice civile.

4. Nell'esercizio delle funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e compulsare il Direttore, nonché i rappresentanti dei comuni e presentare relazioni e documenti all'assemblea.

5. Il revisore può, altresì, essere invitato ad assistere alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

TITOLO IV - CONTABILITÀ' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art 21

Contabilità e Bilancio

Al Consorzio si applica la contabilità pubblica di cui al D. Lgs 118/2011 L'esercizio del Consorzio coincide con l'anno solare.

I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- il Bilancio di esercizio.
- Il rendiconto

Art. 22

Principi generali

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

2. Al Consorzio si applica la normativa sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, di cui al D. Lgs. 267/2000 nonché i principi generali di cui al D. Lgs. n. 118 del 2011 sull'armonizzazione contabile. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità, i tempi e i modi della gestione economico-finanziaria del Consorzio.

3. È d'obbligo il pareggio di bilancio, da assicurare in ragione dei trasferimenti e degli introiti a qualunque titolo costituiti.

4. Il regolamento di contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività di

programmazione di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimento e di revisione.

Art. 23

Informazione

Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 267/2000, la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.

Art. 24

Patrimonio

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale conferito dagli Enti consorziati;
- b) dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
- c) da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto.
- d) Gli Enti consorziati possono mettere a disposizione del Consorzio, per l'esercizio delle attività istituzionali, beni immobili in locazione o in comodato d'uso gratuito con la gestione e l'onere delle manutenzioni straordinarie a carico del Comune proprietario; la gestione e gli oneri di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria degli immobili in comodato d'uso gratuito, potranno essere posti, in tutto o in parte, a carico del Consorzio.

Il Consorzio ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente ed allegarlo al Bilancio di esercizio.

Art. 25

Entrate

Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- a) contributi degli Enti consorziati;
- b) trasferimenti degli Enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri Enti;
- c) rendite patrimoniali, accensione di prestiti;

- d) partecipazione degli utenti, sulla base di appositi tariffari;
- e) altri proventi disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

Gli Enti consorziati provvedono a corrispondere il proprio contributo annuale, nella misura stabilita dall'Assemblea.

Art. 26

Trasferimenti e quote di partecipazione degli Enti Consorziati

1. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, nei termini della Convenzione, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. I trasferimenti degli enti consorziati sono versati alla tesoreria del consorzio con le modalità previste in convenzione.
3. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile.
4. Ciascun Comune partecipa al Consorzio secondo quanto stabilito dall'art. 7 della Convenzione.

Art. 27

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
2. L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

TITOLO V - RESPONSABILITÀ' E CONTROLLI

Art. 28

Responsabilità

Agli Amministratori, al Direttore, al Revisore ed al personale del Consorzio si applicano le

disposizioni in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile vigenti per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 29

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs n. 39/2013

Il Consiglio di Amministrazione, il Direttore ed i Dirigenti, sono soggetti alle limitazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente ed in particolare dal D.Lgs n.39/2013.

Art. 30

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione acquistano esecutività nei modi previsti dall'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000.

Art. 31

Recesso

È facoltà degli Enti partecipanti esercitare il diritto di recesso.

Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nel Consorzio.

Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.

Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di recesso di un singolo ente la liquidazione della partecipazione spettante è calcolata applicando la quota di competenza al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Al momento della ratifica del recesso vengono conseguentemente ricalcolate le quote di

partecipazione.

Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec, diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 32

Scioglimento

Il Consorzio, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:

- a) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea;
- b) per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
- c) per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile;
- d) per fusione o trasformazione in altra forma di gestione.

Quando si verifica una delle cause di scioglimento del Consorzio, si procede alla convocazione dell'Assemblea la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione e sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.

Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma I° lettera a), ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall'Assemblea, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.

Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.

Il Consorzio garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.

Art. 33

Controversie tra gli Enti consorziati

Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, viene rimessa all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 34

Adozione e Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto, unitamente alla convenzione, è approvato dai consigli comunali degli enti consorziati.
2. Le modifiche allo statuto, così come della convenzione, anche in seguito all'ammissione di nuovi enti, sono approvate dall'Assemblea consortile con la maggioranza indicate nel Titolo II dello Statuto.

Art. 35

Disposizioni transitorie

1. La nuova forma consortile con la sottoscrizione della convenzione subentra alla gestione associate ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (Associazione dei comuni) nella gestione dei servizi sociali a titolo universale, nei rapporti in essere (diritto, doveri, potestà, ecc....) con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.
2. In via transitoria, per la fase dell'avviamento dell'attività, il nuovo consorzio si avvale:
 - a) del personale appartenente ai ruoli comunali già in convenzione presso l'Ambito-Ufficio di Piano per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali previste dalla Legge Regionale n. 19/2006 e ss.mm. e ii.
 - d) del personale e degli uffici dei comuni associati incaricati, dalle Amministrazioni interessate, di fornire al consorzio i servizi di supporto per la gestione delle attività finanziarie, economiche, tecnico patrimoniali con oneri a carico del bilancio del consorzio.
3. L'ufficio di ragioneria ed il tesoriere del Comune capofila provvedono rispettivamente al servizio di ragioneria e di tesoreria fino a quando il consorzio non sarà operativo.
4. In attesa che sia elaborato il nuovo complesso regolamentare, da approvarsi entro 180 giorni dall'avvio dell'attività degli organi consortili, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste in precedenti regolamenti ed in via sussidiaria, quelle del comune capofila.

Art. 36

Disposizioni finali

1. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
2. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio e ad esso devono conformarsi tutti gli atti del Consorzio.
3. I regolamenti approvati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, sono esecutivi decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Consorzio.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., nonché quelle vigenti in materia.

--FINE--

Convenzione consortile

L'anno duemila _____ addì _____ del mese di _____, nella Sede _____ alle ore _____

Tra le seguenti Amministrazioni comunali

1. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ il quale dichiara di intervenire in questo atto, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Gaeta (C.F. _____) nella sua espressa qualità di Sindaco del predetto Comune.
2. 3. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ il quale dichiara di intervenire in questo atto, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Formia (C.F. _____) nella sua espressa qualità di Sindaco del predetto Comune.
3. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ il quale dichiara di intervenire in questo atto, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Minturno (C.F. _____) nella sua espressa qualità di Sindaco del predetto Comune.
4. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ il quale dichiara di intervenire in questo atto, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Itri (C.F. _____) nella sua espressa qualità di Sindaco del predetto Comune.
5. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ il quale dichiara di intervenire in questo atto, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Santi Cosma e Damiano (C.F. _____) nella sua espressa qualità di Sindaco del predetto Comune.
6. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____ il quale dichiara di intervenire in questo

atto, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Castelforte (C.F. _____)
nella sua espressa qualità di Sindaco del predetto Comune.

7. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____
in via _____ il quale dichiara di intervenire in questo
atto, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Spigno Saturnia
(C.F. _____) nella sua espressa qualità di Sindaco del predetto Comune.

8. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____
in via _____ il quale dichiara di intervenire in questo
atto, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ponza (C.F. _____) nella
sua espressa qualità di Sindaco del predetto Comune.

9. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____
in via _____ il quale dichiara di intervenire in questo
atto, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ventotene (C.F. _____)
nella sua espressa qualità di Sindaco del predetto Comune;

ciascuno appositamente autorizzato alla stipula della presente Convenzione in nome e per conto
dei rispettivi Enti, in forza delle seguenti deliberazioni:

1. n. _____ del C. C. di Gaeta
2. n. _____ del C. C. di Formia
3. n. _____ del C. C. di Minturno
4. n. _____ del C. C. di Itri
5. n. _____ del C. C. di SS. Cosma e Damiano
6. n. _____ del C. C. di Castelforte
7. n. _____ del C. C. di Spigno Saturnia
8. n. _____ del C. C. di Ponza
9. n. _____ del C. C. di Ventotene

PREMESSO che

- ✓ Tra i Comuni sopra menzionati è attualmente operativa una convenzione per la gestione associata dei servizi sociali distrettuali ai sensi della normativa regionale vigente in materia;

- ✓ gli indirizzi della Regione Lazio indicano quale strumento ottimale di gestione associata dei suddetti servizi “Enti aventi personalità giuridica propria ed autonoma”, superando così le criticità dello strumento della convenzione tradizionale tra Enti locali. Una delle soluzioni prospettate è, appunto, la costituzione di un Consorzio intercomunale ex art.31 TUEL (DGR Lazio 934/2017);
- ✓ l’art. 31 del vigente Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.) disciplina la possibilità da parte dei Comuni di costituire Consorzi intercomunali per la gestione associata di uno o più servizi;
- ✓ il medesimo articolo dispone altresì che i rispettivi consigli approvano, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio;

DATO ATTO

- ✓ Della disponibilità di tutti i Comuni sopra indicati alla costituzione di un Consorzio Intercomunale per la gestione associata dei servizi sociali distrettuali in ossequio alle indicazioni regionali e ai sensi dell’art. 31 del vigente TUEL, come deliberato dal Comitato dei Sindaci nella seduta n. 8 del 06.12.2023;
- ✓ delle previsioni indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio numero 934/2017;

VISTO

- ✓ La legge regionale Lazio n. 38/1996 e ss.mm.ii.;
- ✓ la legge n. 328/2000 e ss.mm.ii.;
- ✓ il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii.;
- ✓ la legge regionale Lazio n. 11/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ La D.G.R. Lazio n. 934/2017 e ss.mm.ii.;
- ✓ la D.G.R. Lazio n.1062/2020 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

1. I Comuni di Gaeta, Formia, Minturno, Itri, SS. Cosma e Damiano, Castelforte, Spigno Saturnia, Ponza e Ventotene, facenti parte dell'ambito territoriale Formia-Gaeta, si costituiscono in Consorzio intercomunale ai sensi degli art. 31 e 114 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e sue modifiche ed integrazioni per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari dell'ambito territoriale del Distretto "LT/5" Formia Gaeta.
2. Il suddetto Consorzio intercomunale viene denominato CO.I.SE.S. – Consorzio intercomunale dei Servizi sociali – Sud pontino – LT5.
3. Il Consorzio è ente strumentale dei Comuni, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e patrimoniale. Il Consorzio prende le connotazioni giuridiche attribuite dalla Legge e/o dai regolamenti locali per le finalità ad esso attribuite.
4. La partecipazione al Consorzio comporta l'automatico affidamento alla gestione consortile dei servizi intercomunali previsti dalla Legge Regionale n. 11/2016 e ss.mm.ii., dal Piano Socio Assistenziale della Regione Lazio, nonché di altri e/o ulteriori servizi che la Legge e/o i regolamenti attribuiscono alla gestione associata intercomunale. È fatta salva la libertà di scelta per ogni Ente locale consorziato in merito al conferimento di ulteriori servizi alla persona al medesimo Consorzio.
5. Al Consorzio può essere ammessa la partecipazione anche dopo la sua costituzione ed in osservanza delle norme di legge, di soggetti pubblici che abbiano interesse alla gestione coordinata dei servizi oggetto del Consorzio, secondo le modalità disciplinate dallo Statuto.
6. L'adesione al Consorzio da parte di Comuni tenuti all'obbligo di esercizio associato, ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis del decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 135/2012, costituisce adempimento per gli stessi.
7. La sede legale del Consorzio è presso il Comune di FORMIA. Tale sede può essere variata con idonea deliberazione dell'assemblea dei soci. Possono essere istituite con deliberazione della medesima assemblea dei soci una o più sedi operative nel territorio di competenza del Consorzio.

8. 4. Il Consorzio ha la durata di 20 (venti) anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello Statuto. È facoltà degli Enti consorziati rinnovare la durata per il tempo e le condizioni stabiliti con atto deliberativo dei rispettivi organi competenti. Al termine, il Consorzio è sciolto di diritto e si procede alla sua liquidazione secondo i criteri stabiliti dall'art. 10 dello Statuto. Il rinnovo è efficace a condizione che sia espressa da tutti gli Enti consorziati la volontà mediante atti deliberativi, adottati almeno sei mesi prima della scadenza.

Art. 2

Obiettivi

La costituzione del Consorzio è finalizzata alla gestione associata dei servizi alla persona e alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

- Sviluppare e consolidare la cultura dei servizi socio- assistenziali, socio-sanitari nel territorio di competenza, come risultato della politica dei Comuni e dare chiarezza e identità alle funzioni sociali di cui sono titolari, con particolare riferimento agli atti programmatici previsti dalla Legge 328/00, dalla Legge Regionale n. 11/2016, dal Piano Socio Assistenziale della Regione Lazio e dal Piano di Zona.
- Definire e realizzare un modello di welfare complessivo ed integrato, che comprenda strategie ed azioni;
- Favorire la formazione di un sistema integrato locale di servizi alla persona, fondato su interventi e prestazioni complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali della solidarietà;
- Garantire una efficiente ed efficace risposta ai molteplici bisogni delle comunità locali attraverso servizi del welfare di accesso, servizi domiciliari, servizi e interventi di sostegno alla famiglia e ai minori, l'accoglienza nelle strutture residenziali e semiresidenziali di minori, anziani, disabili e persone in situazione di fragilità, interventi di sostegno economico, di contrasto alla povertà e di inclusione sociale;
- Qualificare la spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dal coinvolgimento e dalla partecipazione attiva dei diversi attori sociali, pubblici e privati del territorio;
- Realizzare iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate allo sviluppo dei servizi;



- Promuovere il complessivo sviluppo locale del territorio, assicurando standard minimi di welfare a tutti coloro che vi risiedono, con peculiare attenzione alle categorie fragili o svantaggiate.
- Realizzare ogni iniziativa/attività tesa al perseguimento degli obiettivi e degli scopi statutari del Consorzio, ivi compresi servizi complementari, di promozione, di sensibilizzazione, di innovazione, sperimentazione, ricerca, sviluppo e integrazione.

Art. 3

Servizi

1. Il Consorzio gestisce in forma unitaria, esclusiva ed organica, la funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e l'erogazione delle prestazioni (interventi e servizi) definite nel Piano Sociale di Zona o da altri strumenti pianificatori regionali e/o nazionali.
2. Il Consorzio può assumere, in ragione di apposita deliberazione dell'Assemblea, la gestione di servizi ulteriori, riconducibili al sistema integrato locale di welfare, secondo la normativa vigente, su proposte di uno o più Comuni che lo costituiscono.
3. Il Consorzio può inoltre gestire, anche in proprio, servizi e svolgere attività di consulenza, nell'ambito dei sistemi integrati locali di welfare, per gli Enti pubblici, rientranti e non rientranti nel medesimo, che ne facciano richiesta, previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari.
4. I programmi, piani e progetti di interventi che il consorzio intende attuare con spese a carico degli Enti consorziati, da ripartire in base a quanto approvato dall'assemblea all'unanimità, devono essere preventivamente e formalmente approvati dagli Enti consorziati con assunzione a carico del proprio Bilancio della rispettiva quota di spesa.

Art. 4

Quote di Partecipazione

1. Ciascuno degli Enti consorziati partecipa al Consorzio attraverso quote di partecipazione riportate al valore 100. I dati per la definizione delle quote di partecipazione vengono aggiornate ogni quinquennio in base all'aggiornamento della popolazione residente.

2. In relazione alle suddette quote è esercitato da ciascuno degli Enti consorziati il diritto di voto nell'Assemblea del Consorzio.

3. Ogni Ente consorziato è rappresentato in seno all'Assemblea consortile da un solo membro, portatore di voto singolo/plurimo, in ragione della quota di partecipazione al Consorzio.

4. Eventuali modifiche ai criteri di determinazione delle quote di ciascun Ente, comportano modifiche sostanziali al presente atto e pertanto devono essere preventivamente approvate da ciascun Ente consorziato.

5. I Comuni aderenti sono rappresentati nell'Assemblea Consortile dal loro Sindaco, nella sua veste di rappresentante legale dell'Ente locale. Il Sindaco ha facoltà di delegare alla partecipazione nell'Assemblea consortile, anche permanentemente, un proprio delegato. A ciascun Comune è assegnato un voto espresso in centesimi, così determinato:

- il 50% in base agli abitanti residenti (*in fase di prima attuazione si fa riferimento all'ultimo censimento ufficiale, successivamente si aggiornerà ogni quinquennio la popolazione residente per tutti i Comuni consorziati sempre sulla base dell'ultimo censimento ufficiale*);
- il 50% in parti uguali per ogni singolo comune.

Art. 5

Partecipazione degli Enti Consorziati

1. La partecipazione degli Enti consorziati si attua attraverso l'approvazione degli atti fondamentali, l'espressione degli indirizzi, di pareri preventivi, l'informazione, la collaborazione e la condivisione.

2. Gli atti dell'assemblea su cui è richiesta la preventiva approvazione degli Enti consorziati sono i seguenti:

- Modifiche statutarie, ad esclusione di quelle che derivino da modificazioni normative obbligatorie o che non incidano in maniera sostanziale sulla natura del Consorzio o sui rapporti con gli Enti consorziati;
- Modifiche dei criteri di determinazione delle quote partecipative;

3. Le proposte riguardanti gli atti suddetti vengono inviati agli Enti consorziati, tenuti ad esprimersi entro giorni trenta (30) dalla data di ricevimento, in caso di mancata espressione del parere, l'obbligo di consultazione si considera soddisfatto.
4. L'informazione si attua attraverso la trasmissione agli Enti consorziati di tutti gli atti dell'Assemblea e degli atti del Consiglio di Amministrazione.
5. La trasmissione di tali atti è effettuata a seguito della loro adozione, e contestualmente alla pubblicazione all'Albo del Consorzio.
6. Tale comunicazione non sospende l'efficacia e l'esecutività degli atti.

Art. 6 – Organi Consortili

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea Consortile;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Presidente dell'Assemblea dei Soci;
- e) il Direttore;
- f) il Revisore dei Conti.

Art. 7

Assemblea Consortile

1. L'assemblea è l'organo istituzionale del consorzio, diretta espressione degli enti esponenziali delle comunità locali, nel cui seno gli enti ausiliati mediano e sintetizzano gli interessi associati economici, sociali e politici rappresentati.
2. L'assemblea ha autonomia organizzativa. Ad essa spetta determinare gli indirizzi del consorzio per il conseguimento dei compiti statutari e controllare l'attività dei vari organi.
3. L'assemblea è composta dai Sindaci dei comuni aderenti al Consorzio o da propri delegati come previsto dall'art.4. Il Sindaco può delegare la rappresentanza nell'assemblea ad un assessore, un consigliere comunale o altra persona esterna. La delega, o eventuale revoca della stessa, devono avvenire per iscritto ed essere comunicate al presidente dell'assemblea.
4. Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti l'assemblea sono regolate dalla legge.

5. Ciascun ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione.
6. All'Assemblea possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti o i referenti di altri Enti o istituzioni la cui attività è attinente al sistema integrato dei servizi sociali.
7. I componenti dell'Assemblea Consortile non possono percepire alcuna indennità e/o gettone di presenza.

Art. 8

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'assemblea è convocata e presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai componenti dell'assemblea almeno 5 giorni prima della data di convocazione. La convocazione è fatta tramite avviso scritto recapitato a mezzo posta elettronica certificata ai singoli componenti, all'indirizzo PEC istituzionale dell'Ente di appartenenza.
3. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo, del rendiconto e di quant'altro previsto dalla normativa vigente.
4. L'assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno uno dei componenti, o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 2 sono ridotti a 3 giorni.
5. L'assemblea si riunisce in via d'urgenza su convocazione del Presidente. In tal caso l'avviso dovrà pervenire, sempre a mezzo PEC, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.
6. La prima seduta è convocata, entro dieci giorni dalla costituzione, dal presidente pro-tempore ed è presieduta dallo stesso.
7. Nella prima seduta l'Assemblea, dopo la verifica della regolarità della propria costituzione, elegge il suo Presidente e il Vice-Presidente fra i rappresentanti degli Enti consorziati. Oltremodo nella prima seduta utile si provvede alla elezione del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente e del vice presidente.

8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Enti consorziati che rappresentino almeno il 60% delle quote di partecipazione ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti.
9. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita se sono presenti almeno un terzo degli Enti consorziati purché rappresentino almeno il 50% delle quote consortili ed è valida la deliberazione approvata a maggioranza dei voti presenti.
10. Sia in prima che in seconda convocazione sono fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
11. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, delle quote e dei componenti, sia andata deserta la seduta di prima convocazione l'assemblea può deliberare in seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti all'adunanza di prima convocazione. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione. In caso contrario ai componenti non intervenuti nella seduta di prima convocazione deve essere data comunicazione della seconda convocazione.
12. Ciascun componente dispone di un voto plurimo rapportato alle rispettive quote di partecipazione. Gli astenuti sono considerati presenti ai fini del numero legale ma non si computano ai fini della maggioranza deliberativa.
13. Le deliberazioni sono approvate a scrutinio palese per alzata di mano, fuorché le deliberazioni riguardanti fatti e circostanze per cui la legge ed i regolamenti prescrivono o possono prevedere lo scrutinio segreto.
14. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone che richiedono la tutela del diritto alla riservatezza e nei casi previsti dalla Legge.
15. Alle sedute dell'Assemblea partecipa, senza diritto di voto, il Direttore del Consorzio. Altresì partecipa all'assemblea dei soci il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
16. Di ciascuna adunanza è redatto verbale che è sottoscritto congiuntamente dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea.
17. Per quanto non espressamente previsto per le adunanze e le deliberazioni dell'assemblea si applicano le norme dettate da apposito regolamento che deve essere approvato dalla medesima assemblea.

Art. 9

Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'assemblea determina gli indirizzi generali del consorzio ispirandosi alle necessità ed agli interessi dei Comuni aderenti ed ai fini statutari.
2. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nello Statuto, ha competenza sui seguenti atti:
 - elezione del Presidente e del Vice Presidente dell'Assemblea, fra i suoi componenti;
 - nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - nomina e revoca del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - nomina del Revisore dei Conti;
 - modifiche della Convenzione e dello Statuto;
 - ammissione di altri enti al Consorzio e variazione delle quote di partecipazione, anche in seguito a recesso;
 - scioglimento del Consorzio;
 - definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, ovvero la loro nomina qualora essa sia riservata per legge alla competenza dell'Assemblea consortile;
 - esercizio delle funzioni che la legge assegna per competenza al Consiglio comunale, quando esse sono riferite al consorzio;
3. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:
 - gli atti di programmazione generale o settoriale che impegnano il bilancio consortile, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il conto consuntivo;
 - gli atti dispositivi relativi al patrimonio consortile, l'accensione di prestiti ed investimenti pluriennali, non previsti in atti fondamentali, le acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, con esclusione delle relative aliquote o delle specifiche determinazioni;
 - le convenzioni con le Amministrazioni pubbliche, escluse quelle concernenti atti di ordinaria amministrazione;
 - i criteri generali in ordine all'organizzazione degli uffici e servizi;

- i regolamenti previsti dalla legge, con esclusione dei regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi e di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dal Consiglio d'Amministrazione, a pena di decadenza, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi.

5. Ogni altro atto riservato o disciplinato dalla Legge.

Inoltre:

- i. stabilisce gli indirizzi e le direttive per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione locale del sistema integrato dei servizi sociali;
- ii. individua le risorse umane e finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Ufficio di Piano;
- iii. adotta strumenti regolamentari utili alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali e sociosanitari nel distretto e in particolare:
 - 1) il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano;
 - 2) il regolamento di contabilità della gestione delle risorse finanziarie relative ai servizi distrettuali;
 - 3) il regolamento per l'accesso ai servizi sociali distrettuali e per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti.
- iv. delibera in merito a ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee per tutti i soggetti convenzionati.
- v. esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle spese per le attività oggetto della convenzione e per la promozione di particolari iniziative, definendo il budget necessario per l'attuazione dei servizi del Piano Sociale di Zona e individuando entità e criteri della compartecipazione da parte dei soggetti convenzionati.

Viene rimessa altresì alla competenza dell'Assemblea Consortile, quale Organismo rappresentativo di tutti i Comuni aderenti, l'approvazione degli atti fondamentali di programmazione senza necessità di preventiva formale approvazione da parte dei Consigli comunali degli stessi Enti aderenti.

Art. 10

Il Presidente dell'Assemblea

Il Presidente dell'Assemblea è eletto a maggioranza assoluta fra i rappresentanti degli Enti Locali consorziati ed è uno dei membri dell'Assemblea.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere revocato su mozione di sfiducia motivata.

Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- a. convoca e presiede l'Assemblea e formula l'ordine del giorno sentito il Presidente del CdA;
- b. sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
- c. facilita l'interlocuzione tra gli Enti soci ed il CdA;
- d. promuove la funzione consortile presso il territorio e nei confronti degli stakeholders;
- e. adotta ogni altro atto necessario al funzionamento dell'Assemblea.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente ed il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti dal rappresentante legale dell'Ente consorziato che rappresenta la maggiore quota di partecipazione al Consorzio.

Art. 11

Consiglio di Amministrazione - Elezione

1. Il Consiglio di Amministrazione (CdA) del Consorzio è l'organo di amministrazione e di controllo dell'attività dell'Ente, eletto dall'assemblea consortile fuori dal proprio seno.
2. Il Consiglio di Amministrazione si compone di numero 7 (sette) consiglieri, compreso il Presidente.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza e qualificazione professionale, tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni impegnate presso aziende e/o istituzioni pubbliche, private, nell'associazionismo e nel volontariato, nonché per uffici pubblici ricoperti e comunque possedere tutti gli altri requisiti di Legge.

4. I consiglieri debbono essere in possesso, per la durata del mandato pari a 5 anni, di tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge che ne disciplina, altresì, i casi di decadenza riferiti tanto ai consiglieri comunali, quanto agli amministratori delle aziende speciali.

5. Il Consiglio di Amministrazione è eletto a maggioranza dall'Assemblea dei soci convocata e riunita in seduta ordinaria. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme per la parità di genere.

6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I Consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso. I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

7. La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene solo per giusta causa, ossia per comportamenti contrari agli obblighi statutari o ai doveri di fedeltà, diligenza e correttezza.

8. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso Presidente e Vice Presidente, non possono percepire alcuna indennità e/o gettone di presenza fatta eccezione per il rimborso spese di viaggio e similari regolarmente rendicontate.

Art. 12

Attribuzioni del Consiglio d'Amministrazione

L'attività del Consiglio d'Amministrazione è collegiale.

1. Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta del direttore, ha competenza esclusiva ad adottare gli atti fondamentali: bilancio preventivo, relative variazioni, rendiconto e programmi socio-assistenziali, per sottoporli all'approvazione dell'assemblea.

2. Al Consiglio d'Amministrazione compete altresì:

a) approvare i programmi esecutivi, regolamenti di gestione, i progetti, il piano esecutivo gestionale e compiere tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti ad altri organi;

b) approvare gli accordi aziendali sottoscritti con le organizzazioni sindacali;

c) presentare all'assemblea le proposte di modifica territoriale e qualitativa del servizio o dei servizi assegnati, con i relativi costi;

- d) determinare i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo economico interno di gestione;
- e) adottare, in via d'urgenza, le deliberazioni relative a variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica dell'assemblea nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- f) approvare le tariffe ordinarie dei servizi ed i prezzi delle prestazioni non regolate da tariffe;
- g) adottare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'assemblea;
- h) conferisce gli incarichi di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 110 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 nonché dallo Statuto e dalle norme regolamentari. Nomina gli organi di vertice del Consorzio secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono inserite nell'apposita raccolta cronologica.

Art. 13

Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi nel caso in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o loro parenti o affini entro il 4° grado.
4. Apposito regolamento determina le modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione. Comunque il Consiglio di Amministrazione è convocato con comunicazione trasmessa a mezzo PEC, ovvero attraverso altri canali/tecnologie preventivamente deliberate e regolamentate.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di amministrazione, per particolari materie o oggetti, dirigenti, funzionari del Consorzio, esperti anche estranei al Consorzio stesso. Alle sedute di Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore del Consorzio.

6. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
7. Alle deliberazioni del consiglio di amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge in ordine all'istruttoria, ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione e pubblicità ed al controllo. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
8. Su base annua il Consiglio di Amministrazione è tenuto a svolgere una relazione sulla attività del Consorzio ed a trasmetterla al Consiglio comunale dei Comuni consorziati.
9. I Consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Presidente del Consiglio d'Amministrazione e Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante del Consorzio.

Il Presidente rappresenta il Consorzio, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti, resiste in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e costituisce il raccordo fra Assemblea ed il Consiglio d'Amministrazione.

Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento degli uffici.

Presiede il Consiglio di Amministrazione, ne promuove e coordina l'attività e sottoscrive le deliberazioni.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assiste alle sedute dell'Assemblea, con diritto di intervento.

Spetta inoltre al Presidente:

- convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione e stabilire l'ordine del giorno;
- firmare gli atti e la corrispondenza del Consiglio d'Amministrazione;
- sottoscrivere il contratto individuale di lavoro del Direttore;
- provvedere, quando previsto, alla trasmissione all'Assemblea degli atti del Consiglio di Amministrazione;
- vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;

- firmare, unitamente al segretario del Consorzio i verbali di Deliberazione del Consiglio d'Amministrazione;
- assumere, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza;

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione può affidare a ciascun Consigliere, su delega, l'incarico di seguire specifici affari amministrativi. Le deleghe devono essere in ogni caso conferite per iscritto e possono essere revocate a giudizio insindacabile dal Presidente; di esse e della loro revoca viene data notizia all'Assemblea.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art.15

Principi e Criteri Generali

1. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.
2. L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e secondo le modalità prescritte dalla legge, dal presente statuto e dagli appositi regolamenti, nonché dal Direttore del Consorzio. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui, i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione; la tecnostruttura è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.
3. Il Consorzio favorisce lo sviluppo di una cultura aziendale atta a rendere prioritaria e costante la formazione del personale, ad adottare e diffondere nell'attività dell'ente indici di efficienza e di controllo della produttività.

ART 16

Ordinamento degli Uffici

1. Il Consorzio, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento, recluta il personale necessario allo svolgimento dei servizi e all'attuazione della propria programmazione.
2. Lo stato giuridico, normativo ed il trattamento economico e previdenziale del personale sono stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dal contratto collettivo stipulato per il personale degli enti locali.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio si avvale delle figure professionali individuate sia tra il personale degli Enti consorziati, mediante l'istituto della convenzione o del comando o di altro istituto giuridico, sia attraverso il reclutamento dall'esterno nel rispetto delle procedure previste per legge.

Art. 17

Regolamento di Organizzazione

1. Il Consorzio dispone di un Regolamento di Organizzazione dei servizi, degli uffici e della dotazione organica, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che descrive il funzionamento e definisce le modalità tecnico-amministrative e di gestione dei servizi consortili.
2. Lo stato giuridico ed economico del personale del Consorzio è regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di personale degli enti locali. La dotazione organica annessa al Regolamento tiene conto delle unità e relative professionalità necessarie al funzionamento del Consorzio e dell'Ufficio di Piano, assicurando, specificatamente, la presenza di unità per le funzioni di programmazione e progettazione, di gestione tecnica ed amministrativa, e di quelle contabili e finanziarie.
3. Il Regolamento di Organizzazione contiene, altresì, la disciplina delle collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, cui è possibile far ricorso per obiettivi determinati e con contratto che indichi il contenuto della prestazione, la durata e il corrispettivo.

Art. 18

Ufficio di Piano

1. All'interno della dotazione organica del Consorzio è prevista la costituzione dell'Ufficio di Piano, che è una struttura tecnico-amministrativa ed operativa deputata alla programmazione sociale e alla realizzazione dei servizi socioassistenziali e sociosanitari sul territorio dell'Ambito, di cui ne assume la responsabilità il Direttore del Consorzio.
2. L'Ufficio di Piano presidia con personale dedicato le funzioni di Programmazione, di Gestione amministrativa e di Gestione contabile, dettagliate nell'apposito Regolamento di organizzazione.

Art. 19

Direttore – Attribuzioni

1. Il direttore (o direttore generale) è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale per il raggiungimento dei risultati, l'attività di gestione tecnico/amministrativo/burocratica per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del consorzio.
2. Il regolamento, nel rispetto della normativa di settore, determina i requisiti e le modalità di nomina e di revoca del direttore. L'atto di nomina stabilisce il trattamento economico da riconoscere, con riferimento ai valori spettanti alla qualifica dirigenziale degli Enti Locali.
3. Il direttore generale svolge tutte le attività, che non siano espressamente riservati dalla legge, dalla convenzione, dallo statuto e dai regolamenti ad altri soggetti, funzionali alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del consorzio. Adotta tutti gli atti che impegnano il consorzio verso l'esterno e dispone di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo.
4. A tale organo competono, in particolare, le seguenti attribuzioni:
 - a) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
 - b) elabora, avvalendosi dell'apporto del servizio sociale professionale, la proposta di Piano Sociale di Zona;
 - c) stipula i contratti di appalto di lavori, di fornitura di beni e servizi e di lavoro;

- d) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi del Consorzio;
 - e) firma gli ordinativi di incasso ed i mandati di pagamento in mancanza del Responsabile del servizio finanziario;
 - f) gestisce le relazioni sindacali;
 - g) esercita ogni altra funzione attribuitagli da specifiche deleghe approvate dal Consiglio d'Amministrazione;
 - h) assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge alle figure dirigenziali, ivi compresa la rappresentanza del Consorzio nelle sedi tecniche ed operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - i) istruisce e sottopone al consiglio di amministrazione, nel rispetto dei procedimenti stabiliti, la proposta di bilancio preventivo annuale e pluriennale ed il rendiconto;
 - j) interviene, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione;
 - k) ha la sovrintendenza ed il coordinamento del personale del consorzio;
 - l) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento al consiglio di amministrazione;
 - m) attribuisce gli incarichi professionali e di consulenza, ~~da~~ inclusi quelli previsti dall'art. 109 e 110, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, necessari per l'espletamento dei compiti gestionali;
 - n) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del presidente dell'assemblea o del presidente del consorzio;
 - o) assolve alle ulteriori funzioni assegnate dalla legge alla figura di dirigente e direttore generale.
 - p) assume il ruolo di datore di lavoro ed ogni competenza e responsabilità;
 - q) assume ogni provvedimento gestionale ed ogni competenza e responsabilità;
5. Il Direttore del Consorzio risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.
6. Gli atti del Direttore del Consorzio sono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

Art. 20

Revisore Unico

1. La vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente è esercitata da un revisore che verrà nominato secondo quanto deliberato dall'assemblea nel rispetto della normativa vigente.
2. L'attività del revisore è disciplinata dalla legge e da apposito regolamento.
3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità oltre quelle previste dalla norma, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza del revisore. Saranno altresì disciplinate con il regolamento, le modalità di nomina, revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile.
4. Nell'esercizio delle funzioni, il revisore può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle sue competenze e compulsare il Direttore, nonché i rappresentanti dei comuni e presentare relazioni e documenti all'assemblea.
5. Il revisore può, altresì, essere invitato ad assistere alle sedute dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

Art 21

Contabilità e Bilancio

Al Consorzio si applica la contabilità pubblica di cui al D. Lgs. n. 118/2011. L'esercizio del Consorzio coincide con l'anno solare.

I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:

- il Bilancio di esercizio.
- Il rendiconto

Art. 22

Principi generali

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Al Consorzio si applica la normativa sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali, di cui al D. Lgs. n. 267/2000 nonché i principi generali di cui al D. Lgs. n. 118 del 2011 sull'armonizzazione contabile. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità, i tempi e i modi della gestione economico-finanziaria del Consorzio.

3. È d'obbligo il pareggio di bilancio, da assicurare in ragione dei trasferimenti e degli introiti a qualunque titolo costituiti.

4. Il regolamento di contabilità disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili della attività di programmazione di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimento e di revisione.

Art. 23

Informazione

Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.

Art. 24

Patrimonio

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- a) dal capitale conferito dagli Enti consorziati;
- b) dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti;
- c) da ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto.
- d) Gli Enti consorziati possono mettere a disposizione del Consorzio, per l'esercizio delle attività istituzionali, beni immobili in locazione o in comodato d'uso gratuito con la gestione e l'onere delle manutenzioni straordinarie a carico del Comune proprietario; la gestione e gli oneri di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria degli immobili in comodato d'uso gratuito, potranno essere posti, in tutto o in parte, a carico del Consorzio.

Il Consorzio ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente ed allegarlo al Bilancio di esercizio.

Art. 25

Entrate

Le entrate del Consorzio sono costituite da:

- a) contributi degli Enti consorziati;

- b) trasferimenti degli Enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri Enti;
- c) rendite patrimoniali, accensione di prestiti;
- d) partecipazione degli utenti, sulla base di appositi tariffari;
- e) altri proventi disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

Gli Enti consorziati provvedono a corrispondere il proprio contributo annuale, nella misura stabilita dall'Assemblea.

Art. 26

Trasferimenti e quote di partecipazione degli Enti Consorziati

1. I trasferimenti annuali degli enti consorziati, nei termini della Convenzione, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.
2. I trasferimenti degli enti consorziati sono versati alla tesoreria del consorzio con le modalità previste in convenzione.
3. In caso di ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile.
4. Ciascun Comune partecipa al Consorzio secondo quanto stabilito dall'art. 7 della Convenzione.

Art. 27

Servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
2. L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 28

Responsabilità

Agli Amministratori, al Direttore, al Revisore ed al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile vigenti per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Art. 29

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al D. Lgs n. 39/2013

Il Consiglio di Amministrazione, il Direttore ed i Dirigenti, sono soggetti alle limitazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente ed in particolare dal D. Lgs n.39/2013.

Art. 30

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione acquistano esecutività nei modi previsti dall'art. 134 del D. Lgs n. 267/2000.

Art. 31

Recesso

È facoltà degli Enti partecipanti esercitare il diritto di recesso.

Il recesso non può essere esercitato prima che sia trascorso un triennio dall'ingresso dell'Ente nel Consorzio.

Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite Posta Elettronica Certificata, diretta al Presidente dell'Assemblea Consortile, entro il 30 giugno di ciascun anno utile. Il recesso diventa operante dalle ore zero del 1° gennaio successivo all'espletamento della relativa procedura.

Tutti gli atti relativi al recesso debbono essere acquisiti dall'Assemblea Consortile, attraverso apposita presa d'atto di cui è informato il Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di recesso di un singolo ente la liquidazione della partecipazione spettante è calcolata applicando la quota di competenza al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio consuntivo approvato.

Al momento della ratifica del recesso vengono conseguentemente ricalcolate le quote di partecipazione.

Il recesso deve essere comunque notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec, diretta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 32

Scioglimento

Il Consorzio, oltre che alla sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:

- a) per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea;
- b) per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
- c) per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile;
- d) per fusione o trasformazione in altra forma di gestione.

Quando si verifica una delle cause di scioglimento del Consorzio, si procede alla convocazione dell'Assemblea la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione e sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.

Nel caso in cui lo scioglimento si renda necessario per il motivo di cui al comma 1° lettera a), ne consegue che gli adempimenti di cui al comma precedente, se non assunti dall'Assemblea, verranno assunti dal Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri del Consorzio, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.

Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.

I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.

Il Consorzio garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.

Art. 33

Controversie tra gli Enti consorziati

Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione della Convenzione e dello Statuto, viene rimessa all'Autorità giudiziaria competente.

Art. 34

Adozione e Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto, unitamente alla convenzione, è approvato dai consigli comunali degli enti consorziati.
2. Le modifiche allo statuto, così come della convenzione, anche in seguito all'ammissione di nuovi enti, sono approvate dall'Assemblea consortile con la maggioranza indicate nel Titolo II dello Statuto.

Art. 35

Disposizioni transitorie

1. La nuova forma consortile con la sottoscrizione della convenzione subentra alla gestione associate ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 (Associazione dei comuni) nella gestione dei servizi sociali a titolo universale, nei rapporti in essere (diritto, doveri, potestà, ecc....) con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.
2. In via transitoria, per la fase dell'avviamento dell'attività, il nuovo consorzio si avvale:
 - a) del personale appartenente ai ruoli comunali già in convenzione presso l'Ambito-Ufficio di Piano per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali previste dalla Legge Regionale n. 19/2006 e ss.mm. e ii.
 - b) del personale e degli uffici dei comuni associati incaricati, dalle Amministrazioni interessate, per fornire al consorzio i servizi di supporto per la gestione delle attività finanziarie, economiche, tecnico patrimoniali con oneri a carico del bilancio del consorzio.
3. L'ufficio di ragioneria ed il tesoriere del Comune capofila provvedono rispettivamente al servizio di ragioneria e di tesoreria fino a quando il consorzio non sarà operativo.
4. In attesa che sia elaborato il nuovo complesso regolamentare, da approvarsi entro 180 giorni dall'avvio dell'attività degli organi consortili, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste in precedenti regolamenti ed in via sussidiaria, quelle del comune capofila.

Art. 36

Disposizioni finali

1. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
2. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio e ad esso devono conformarsi tutti gli atti del Consorzio.
3. I regolamenti approvati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, sono esecutivi decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Consorzio.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i., nonché quelle vigenti in materia.

--FINE--

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Eva La Torraca



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Francesco Ambrosino



Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente	Il Vice Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino	f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



La sottoscritta Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 08/07/2024 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli

